



Roma, Li 2 febbraio 2022

**Oggetto: Newsletter ENBIC - Studio e-IUS – “Le novità fiscali della settimana”**

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

#### **ATTIVITÀ LEGISLATIVA**

**Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi**

Nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021), è stato pubblicato il Decreto Legge n. 228 del 2021 (c.d. “decreto Milleproroghe”). Il provvedimento è entrato in vigore in data 31 dicembre 2021.

**Legge 30 dicembre 2021, n. 234: Legge di Bilancio**

Nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49), è stata pubblicata la legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (21G00256). Il provvedimento è entrato in vigore in data 1 gennaio 2022.

**Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146: Decreto Fiscale**

Nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2021, n. 301 è stato pubblicato il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, noto come Decreto Fiscale, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

#### **NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE**

**1. Esclusi dall’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali gli enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale. A stabilirlo è l’ispettorato nazionale del lavoro (INL) con la nota n. 109 del 27 gennaio scorso.**

Con la nota n. 109 del 27 gennaio scorso, l’ispettorato nazionale del lavoro ha escluso l’applicabilità agli enti del Terzo settore dell’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali di cui all’art. 13 del D.L. n. 146/2021. Disposizione quest’ultima che ha modificato l’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che prevede a carico del committente l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali all’ispettorato del lavoro competente per territorio, mediante SMS o tramite posta elettronica.

A ben vedere, sull’argomento era già intervenuta la nota del Ministero del lavoro e dell’INL, n. 29 dell’11 gennaio scorso, con cui si precisava che l’obbligo di comunicazione è rivolto esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori.

Permanevano, tuttavia, alcune incertezze in relazione agli enti non commerciali. In tale contesto, è intervenuta la nota in commento con la quale si chiarisce che l’obbligo di comunicazione dei lavoratori

autonomi occasionali non sussiste per gli enti del Terzo settore, le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) e le fondazioni Istituti tecnici superiori (ITS) che operino con modalità non commerciali. Come precisato dalla nota, qualora tali enti svolgano, anche in via marginale, attività d'impresa saranno tenuti all'assolvimento dell'obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell'attività imprenditoriale, pena l'applicazione di sanzioni pecuniarie che vanno da un minimo di 500 euro sino ad un massimo di 2500 euro per ciascun lavoratore.

**2. Il Decreto sostegni ter introduce nuove misure di sostegno per il 2022 alle società e associazioni sportive dilettantistiche per gli investimenti pubblicitari e per le spese sanitarie sostenute durante il periodo dell'emergenza epidemiologica.**

L'art. 9 del Decreto Sostegni- ter (D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022) prevede rilevanti misure di sostegno al fine di aiutare gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.L. 30 dicembre 2021, n. 229. In particolare, il comma 1 stabilisce una proroga del credito d'imposta di cui all'art. 81 del D.L. 104/2020 per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. Il credito d'imposta è previsto della misura del 50 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa di 20 milioni per il primo trimestre.

Il comma 2 prevede poi l'ampliamento della dotazione del fondo di cui all'art. 10, comma, 3 del D.L. 73/2021 – a suo tempo istituito per fronteggiare le spese sanitarie sostenute dalle società e associazioni sportive dilettantistiche durante la pandemia - incrementandolo di 20 milioni per l'anno 2022.

Tale importo è erogato in favore delle società sportive professionistiche e delle società e associazioni sportive dilettantistiche che, durante il periodo di emergenza sanitaria nazionale, hanno sostenuto spese per la sanificazione e l'acquisto di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19.

Da ultimo, il comma 3, prevede la destinazione di una parte delle risorse del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” (art. 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), alle associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni introdotte per il contenimento dell'emergenza epidemiologica. In particolare, il 30 per cento della dotazione complessiva del fondo viene destinato alle società e associazioni sportive che gestiscono impianti per lo svolgimento di attività natatoria. In tale contesto, il “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” viene incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, nonché i criteri di ammissione e le modalità di erogazione verranno stabilite entro 30 giorni da un apposito decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport.

**3. Per le cooperative sociali di “tipo A” gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi ai bilanci e ai servizi erogati ai sensi degli art. 29 e 32 del d.lgs. 33/2013 si intendono assolti con la pubblicazione del bilancio sociale sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. 112/2017.**

L'autorità nazionale anticorruzione (ANAC) lo scorso 12 gennaio, con delibera n. 21, ha fornito alcune precisazioni circa l'applicabilità degli obblighi di pubblicazione previsti, per le pubbliche amministrazioni, dagli artt. 29 e 32 del D.lgs. 33/2013 alle cooperative sociali di “tipo A”. Le disposizioni in oggetto stabiliscono rispettivamente, un obbligo di pubblicazione dei dati relativi al bilancio e un obbligo di pubblicazione di informazioni concernenti i servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni. In tale contesto, ai fini dell'applicabilità di detti obblighi, dovrà prima essere valutato, caso per caso, se le cooperative sociali di “tipo A” rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina.

Più precisamente, dovranno essere soddisfatte contemporaneamente tutte le condizioni di cui all'art. 2-bis, comma 2, lett. c), ovvero le cooperative dovranno essere accreditate presso la Regione per la gestione di servizi di interesse generale ex art. 1, comma 1, lett. a), della legge 381/1991 (art. 2-bis, comma 3, d.lgs. 33/2013). Qualora le cooperative sociali dovessero rientrare nell'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, gli obblighi di cui sopra potranno ritenersi assolti mediante la pubblicazione del bilancio sociale sul sito istituzionale come previsto dall'art. 9, comma 2, del d.lgs. 112/2017.

#### **4. Dichiarazioni dei redditi 2022. L’Agenzia delle Entrate pubblica i modelli dichiarativi per il periodo d’imposta 2021 per persone fisiche, società ed Enti non commerciali.**

Con comunicato stampa del 31 gennaio 2022, l’Agenzia delle entrate pubblica sul suo sito internet i modelli per la dichiarazione dei redditi per le persone fisiche, società ed enti non commerciali relativamente al periodo d’imposta 2021.

Tra le novità che riguardano i modelli per gli enti non commerciali viene prevista la possibilità di dedurre più velocemente il maggior valore imputato alle attività “immateriali”, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali. Viene, inoltre, integrato il prospetto per l’applicazione della disciplina c.d. ACE per consentire il calcolo della nuova agevolazione “ACE innovativa” che permette di determinare l’agevolazione applicando un’aliquota del 15 per cento alla variazione in aumento del capitale proprio nel 2021.

### **NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

#### **1. L’apertura del concordato preventivo non osta all’accertamento del credito tributario: Cass. n. 2239/2022**

Con l’Ordinanza del 26 gennaio 2022, la Corte di Cassazione ha affermato che l’apertura del concordato preventivo non osta all’accertamento del credito tributario con iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né all’irrogazione della sanzione pecuniaria e degli accessori, maturati sino all’apertura della procedura concorsuale. Nonostante l’art.168 del R.D. n. 267 del 1942 preveda che dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato diventa definitivo i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive, tuttavia non sono presenti nel nostro ordinamento norme che limitino il potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria del debito tributario concorsuale ai fini della partecipazione alla ripartizione.

L’Amministrazione finanziaria può procedere, pertanto, anche successivamente all’apertura della procedura concorsuale all’iscrizione a ruolo delle imposte e dei relativi accessori. Infatti, la procedura concorsuale costituisce fondato pericolo anche al fine della emissione dei ruoli straordinari, sia che si tratti di fallimento sia che la società contribuente abbia depositato domanda di concordato preventivo.

#### **2. La normativa nazionale che obbliga i soggetti fiscalmente residenti in uno Stato a dichiarare i loro beni e i loro diritti situati in uno stato estero è contraria al diritto dell’Unione Europea: CGUE, C. 788/19, Commissione c. Spagna**

Con la sentenza del 27 gennaio 2022, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea dichiara che la normativa spagnola, la quale prevede, nel caso di omissione di dichiarazione relativa a beni o diritti detenuti all’estero, una sanzione pari al 150% dell’imposta calcolata sulle somme corrispondenti al valore dei beni e dei diritti situati all’estero nonché l’assoggettamento ad imposta di tali attivi come “plusvalenze patrimoniali non giustificate”, viola il diritto dell’Unione e in particolare la libera circolazione di capitali. Onde evitare l’applicazione di tali sanzioni, la normativa spagnola, infatti, prevede la compilazione di un modello denominato “Modello 720” (al pari del quadro RW previsto dalla disciplina italiana sul monitoraggio fiscale) nel quale i soggetti fiscalmente residenti in Spagna devono fornire all’Amministrazione finanziaria un insieme di informazioni relative ai beni immobili, i conti bancari, i titoli, gli attivi, i valori o i diritti rappresentativi del capitale sociale, i fondi propri o il patrimonio di qualsiasi tipo di soggetto, o ancora le assicurazioni sulla vita o per invalidità di cui essi dispongono al di fuori del territorio spagnolo.

La Corte di Giustizia, pur riconoscendo che tale normativa risulti finalizzata ad impedire violazioni tributarie, ritiene che la normativa spagnola ecceda quanto necessario per conseguire tale obiettivo.

In particolare, la Corte rileva che la normativa spagnola sanziona l’inosservanza di obblighi formali all’irrogazione di sanzioni forfettarie già di per sé troppo elevate che si cumulano alla sanzione proporzionale del 150%, in tal modo istituendo una restrizione sproporzionata alla libera circolazione di capitali.

## NOVITÀ IN TEMA DI START-UP, INDUSTRIA 4.0, MARCHI E BREVETTI

### 1. **MISE: decreto ministeriale dispone risorse pari a 750 milioni, sul Fondo per la crescita sostenibile (FCS) e sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI)**

Il ministro dello sviluppo economico, con decreto ministeriale, dispone una somma pari a 750 milioni di euro per agevolazioni finanziarie e contributi a fondo perduto.

In particolare, tali strumenti sono volti a sostenere una serie di investimenti industriali finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare coerenti con gli ambiti di interventi del “Green new deal italiano. A tal proposito, va sottolineato che i soggetti destinatari delle suddette misure sono le imprese di qualsiasi dimensione che svolgono attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca.

Ad ogni modo, è richiesto che tali soggetti debbano presentare progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi, servizi o al notevole loro miglioramento.

Tuttavia, i suddetti progetti devono perseguire determinati obiettivi, quali: la decarbonizzazione dell’economia; economia circolare; riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi; rigenerazione urbana; turismo sostenibile; adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico.

Nel dettaglio, si precisa che i progetti devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 3 milioni e non superiori a 40 milioni di euro, essere realizzati sul territorio nazionale, avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al ministero dello Sviluppo economico.

Il decreto, firmato anche dal ministro dell’Economia e delle finanze, è stato registrato dalla Corte dei Conti ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Occorrerà attendere un successivo provvedimento ministeriale che indicherà i termini e le modalità di presentazione delle domande delle imprese.

### 2. **Startup e PMI innovative: 2,5 miliardi per investimenti su digitale e green**

Il Ministro dello Sviluppo economico ha definito un pacchetto di misure per sostenere e rafforzare la crescita. In particolare, sono state rese disponibili risorse pari a 2,5 miliardi di euro al fine di incentivare gli investimenti in startup e PMI innovative, al fine di favorire la crescita di un ecosistema di innovazione e accompagnare i processi di transizione ecologica e digitale.

Più nello specifico, tali risorse sono state assegnate a CDP Venture Capital Sgr, controllata al 70% dal Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP), che ha il compito di attirare nuovi investitori, nazionali ed internazionali, e far crescere il mercato del venture capital in Italia.

In tal modo, CDP Venture Capital avrà quindi a disposizione 2 miliardi di euro stanziati dal MISE in attuazione al decreto infrastrutture, a cui si aggiungeranno 550 milioni di risorse previste dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Altresì, altri 600 milioni saranno stanziati da parte di CDP e investitori terzi.

Le nuove risorse verranno utilizzate a sostegno degli operatori del venture capital, anche attraverso il potenziamento dell’attività di investimenti indiretti in fondi; la promozione di iniziative a favore dei processi di transizione ecologica e digitale delle PMI italiane e delle filiere chiave; la creazione di nuovi strumenti di *equity* e debito per le startup in fase avanzata di sviluppo; il rafforzamento del sostegno alle startup nelle fasi iniziali anche attraverso poli di trasferimento tecnologico e programmi di accelerazione.

Con la nuova dotazione CDP Venture Capital potrà consolidare il ruolo di principale player nel mercato nazionale, stimolando un’ulteriore forte spinta all’intero settore delle startup e PMI innovative.

## NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

### 1. **Trattamento tributario ai fini IVA delle attività agricole connesse**

Lo svolgimento di attività agricole connesse, da parte di una società cooperativa agricola che commercializza i prodotti agricoli conferiti dai propri soci, non dà luogo ad altre operazioni imponibili, oltre alle cessioni di beni dai soci all'ente e dall'ente ai terzi.

Nel dettaglio, tale impostazione viene confermata dall'Agenzia delle entrate, con la consulenza giuridica n. 2 del 25 gennaio 2022.

Con la predetta consulenza giuridica, l'Agenzia delle Entrate ribadisce che tali attività rappresentano una fase della commercializzazione svolta per conto dei soci, non assumendo quindi rilevanza di autonome prestazioni di servizi rese dall'ente agli stessi.

A tal riguardo, è bene ricordare che l'intervento dell'Amministrazione finanziaria è stato sollecitato da un'associazione, la quale, riguardo alle accennate attività, chiede se siano ancora attuali i chiarimenti contenuti nelle risoluzioni n. 65/2012 e n. 6/1997, indipendentemente dalla "forma" che possono assumere le differenti clausole "commerciali", le quali ruotano intorno al momento della quantificazione del corrispettivo del bene ceduto (articolo 1, comma 2, Dlgs n. 228/2001).

Nel dettaglio, si tratta di cereali che subiscono differenti manipolazioni, a seconda del loro "stato" all'atto della cessione, prima di essere commercializzati.

L'Agenzia delle entrate rileva che tra cooperative agricole e soci esiste una "continuità", per effetto della quale, nell'ambito della vendita dei prodotti agricoli conferiti, le attività connesse non assumono la rilevanza di autonome prestazioni di servizi rese ai soci, ma rappresentano una fase dell'attività di commercializzazione svolta dalla cooperativa per conto dei soci.

L'Amministrazione finanziaria ha, quindi, confermato quando già chiarito con la risoluzione n. 6/1997, con la quale aveva affermato che le attività di manipolazione e trasformazione svolte dalle cooperative sui prodotti agricoli dei soci costituiscono "un quid strettamente funzionale e quasi inautonomo rispetto all'attività principale di vendita da parte delle cooperative agricole per conto dei soci produttori".

Altresì, è bene ricordare che la medesima interpretazione veniva confermata successivamente con la risoluzione n. 65/2012, in cui si legge che "lo svolgimento di un'attività agricola connessa da parte di una cooperativa (o da parte di un consorzio) che commercializza i prodotti dei soci non dà luogo ad operazioni imponibili ulteriori rispetto alle cessioni di beni dai soci all'ente e dall'ente ai terzi".

Pertanto, non essendo sostanzialmente mutato il contesto normativo di riferimento, in continuità e a conferma dei chiarimenti resi con i richiamati documenti di prassi, l'Agenzia quindi ribadisce che lo svolgimento di un'attività agricola connessa da parte di una cooperativa (o da parte di un consorzio) che commercializza i prodotti dei soci non dà luogo a operazioni imponibili ulteriori rispetto alle cessioni di beni dai soci all'ente e dall'ente ai terzi. Tale principio proviene da lontano, aggiunge, e va ovviamente coniugato con le nuove consuetudini amministrative e/o commerciali, con esso non incompatibili e finché le attività svolte dalla cooperativa sui prodotti agricoli dei soci siano da ritenersi connesse.

## ALTRE NOVITÀ

### 1. **Direttiva antielusiva Atad sui disallineamenti da ibridi**

L'Agenzia ha pubblicato la circolare sulla disciplina dei "disallineamenti da ibridi" prevista dal decreto Atad. Nel dettaglio, a seguito dei chiarimenti già forniti in materia di *controlled foreign companies* con la circolare n. 18/E del 27 dicembre 2021, il nuovo documento di prassi fa luce sulla disciplina prevista dagli articoli da 6 a 11 del D.Lgs. n. 142/2018 (Decreto di recepimento della Direttiva Atad come modificata dalla Direttiva Ue n. 2017/952).

Il testo della circolare pone particolare attenzione sulle norme di reazione, che variano a seconda del ruolo ricoperto dal soggetto passivo nell'ambito dell'operazione posta in essere e dell'effetto o disallineamento che si genera e si suddividono in due categorie: quelle che agiscono sulla "causa ibrida" e quelle che neutralizzano gli "effetti ibridi".

Si deve rilevare che i presupposti necessari all'attivazione delle norme di reazione che agiscono sugli effetti ibridi sono tre: la presenza di un disallineamento, ossia un effetto di doppia deduzione o di deduzione senza inclusione; la presenza di una causa ibrida, secondo le fattispecie tipiche previste dal Decreto Atad, e l'elemento soggettivo.

Il documento di prassi riporta, altresì, diverse casistiche fornendo schemi ed esempi pratici.

D'altro canto, anche se non rientra in senso stretto nelle fattispecie dei disallineamenti da ibridi, la circolare tratta anche il tema della duplicazione ("double dip" o "foreign tax credit generator") del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero come rimedio contro la doppia imposizione giuridica e fornisce chiarimenti sul coordinamento delle disposizioni che mirano a eliminare gli effetti derivanti da disallineamenti da ibridi.

Anzitutto, su questo fronte, è prevista una gerarchia nell'applicazione delle reazioni primaria e secondaria volta ad evitare fenomeni di doppia imposizione: in particolare, il compito di rimuovere gli effetti spetta in primo luogo alla giurisdizione chiamata ad applicare la reazione primaria.

È bene rilevare che solo in assenza di tale previsione emergeranno i presupposti per l'applicazione della reazione secondaria da parte dell'altra giurisdizione.

Da ultimo, viene chiarito che le disposizioni anti ibridi hanno natura di "norme di sistema" e non di "norme antiabuso" e, pertanto, non possono essere oggetto di disapplicazione a seguito di interpello disapplicativo.

## **2. Approvato in Gazzetta Ufficiale il nuovo "Sostegni-ter" (D.L. n. 4/2022): "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico"**

In data 27 gennaio 2022, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il D.L. n. 4/2022 recante misure a sostegno degli operatori economici che risultano maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica. Di seguito si presenta una sintesi delle principali misure introdotte.

### *a. "Misure di sostegno per le attività chiuse" (articolo 1)*

Viene rifinanziato per l'anno 2022 il Fondo per il sostegno delle attività economiche, istituito dall'articolo 2 del decreto "Sostegni-bis", in misura pari a 20 milioni di euro destinati alle attività che risultano chiuse al 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del presente decreto), per prevenire il diffondersi della pandemia, in base all'articolo 6, comma 2, del Dl n. 221/2021. Per gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022, il nuovo Dl fissa la sospensione dei versamenti a) delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022; b) dell'Iva in scadenza a gennaio 2022; per entrambi i casi in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2022 e senza sanzioni e interessi.

### *b. "Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio" (articolo 2)*

Viene istituito un fondo pari a 200 milioni di euro, destinati a sostenere la ripresa del commercio al dettaglio con specifici codici ateco indicati dall'art.2. Per accedere all'agevolazione le imprese devono aver registrato, nel 2019, ricavi non superiori a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Inoltre, alla data di presentazione della domanda le stesse imprese devono avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese, non essere in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie, non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, non essere soggette a sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, lettera d), del D.lgs. n. 231/2001).

### *c. "Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica" (articolo 3)*

Viene rifinanziato il "Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica e disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità" (articolo 26 del Dl "Sostegni") con un ammontare pari a 20 milioni di euro da destinare a interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

Inoltre, arrivano nuove misure anche per wedding e il settore intrattenimento con lo stanziamento di 40 milioni di euro da spendere nel 2022 come limite massimo di spesa ampliando anche la platea dei beneficiari. E ancora, il "Sostegni-ter" estende, per il 2021, il credito d'imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, destinato dall'articolo 48-bis del decreto "Rilancio" alle attività manifatturiere e del commercio del settore tessile, della moda e degli accessori, anche alle imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria. Per la misura sono stanziati 250 milioni di euro per il 2022.

*d. "Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili" (articolo 5)*

Stanzianti 128,1 milioni di euro per l'anno 2022 per le imprese del settore turistico, a disposizione sotto forma di credito d'imposta locazioni, previsto dal decreto "Rilancio" (articolo 28), in relazione ai canoni versati per ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Il credito di imposta spetta ai soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

*e. Maggiori risorse per turismo e cultura (articoli 4 e 8)*

Incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022 il fondo unico nazionale turismo, istituito dall'ultima legge di bilancio, ed esteso l'esonero contributivo alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, rientranti nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022.

Aumentati di 25 milioni i fondi per il settore della cultura, spettacolo e cinema.

*f. Sport (articolo 9)*

Viene inoltre incrementato di 20 milioni di euro il fondo, per l'anno 2022, per il risarcimento delle spese sostenute dal settore dello sport per attuare le disposizioni adottate in materia di sorveglianza sanitaria per contenere la diffusione del Covid-19, a ristoro delle spese di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi del Covid-19 e di ogni altra spesa sostenuta per i protocolli sanitari, in favore delle società sportive professionistiche e delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

Inoltre, è stabilito che le risorse del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" (articolo 1, comma 369, della legge n. 205/2017), possono essere parzialmente erogati contributi a fondo a favore delle Asd maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento a quelle che gestiscono impianti sportivi.

*g. "Piano transazione 4.0" (articolo 10)*

Viene modificata la disciplina sul credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023. All'articolo 1, comma 1057-bis, della legge di bilancio 2021, sono aggiunti i seguenti periodi: "Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro".

*h. "Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW" (articolo 14)*

Il provvedimento dispone che, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

*i. "Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore" (articolo 15)*

È riconosciuto un credito di imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, alle imprese che hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo allo stesso periodo 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

*j. "Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili" (articolo 16)*

Dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022, sull'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, e sull'energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia. Sulla base di tale meccanismo viene calcolata la differenza tra il prezzo di

riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fino al 31 dicembre 2020 e il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica.

k. *"Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche"* (articolo 28)

Vengono apportare modifiche al decreto rilancio per quanto riguarda i bonus edilizi (articolo 121 del decreto "Rilancio") che potranno essere ceduti una sola volta e per quanto riguarda i bonus straordinari, anch'essi cedibili una sola volta.

Si stabilisce inoltre, che i crediti che, alla data del 7 febbraio 2022, sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cessione o sconto in fattura possono costituire oggetto esclusivamente di un'ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini previsti.

Tutti i contratti stipulati in violazione di dette disposizioni saranno considerati nulli.

**3. Consulenza giuridica n. 1: Rilevanza delle ipotesi di controllo congiunto agli effetti dell'applicazione della disciplina antielusiva specifica ACE - articolo 10 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 agosto 2017.**

Il quesito proposto concerne l'applicazione dell'art. 10 DM 3 agosto 2017 al caso in cui una società sia controllata pariteticamente da due o più soggetti appartenenti a gruppi distinti al fine pertanto di stabilire se una società che sia oggetto di controllo congiunto possa o meno considerarsi come società appartenente al gruppo di ciascuno dei soci anche quando i soci detengano una partecipazione paritetica e nessuno dei soci sia in grado di esercitare una influenza dominante sulla società in questione.

Nello specifico, il predetto articolo 10 contiene disposizioni di carattere antielusivo tese ad evitare soprattutto, nell'ambito dei gruppi societari una moltiplicazione del beneficio e in particolare evitare che, per effetto di transazioni poste in essere all'interno di gruppi societari, a fronte di un'unica immissione di capitale proprio in favore di una società del gruppo, si possano conseguire effetti moltiplicativi del beneficio ACE anche a vantaggio di altre società appartenenti al medesimo gruppo.

A tal fine, l'articolo 10, comma 1, del nuovo decreto ACE, dispone che la disciplina antielusiva riguardi le imprese appartenenti al medesimo gruppo, determinato facendo riferimento alla nozione di controllo individuata dall'articolo 2359 del codice civile.

Nel quesito prospettato si chiede pertanto se rientri nell'ipotesi di tale controllo anche il controllo congiunto. Dopo aver citato prassi precedenti in materia, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, ad eccezione delle ipotesi in cui in capo ad alcuno dei partecipanti ricorrano i presupposti per ravvisare l'esercizio di un controllo di fatto o contrattuale, le joint-venture non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2359 del codice civile. Queste, infatti, normalmente sono regolate da accordi contrattuali che prevedono una partecipazione paritetica dei soci alle decisioni più importanti della società, nonché la ripartizione paritetica della composizione degli organi di governo della stessa.

Pertanto, nel caso di soggetti costituiti in forma di joint venture paritetica tra due società appartenenti a gruppi diversi le operazioni elencate nell'articolo 10 del nuovo Decreto ACE effettuati tra i predetti soggetti non sono soggette all'applicazione delle menzionate disposizioni antielusive, poiché non sussiste tra le società il rapporto di controllo rilevante agli effetti dell'articolo 2359 codice civile, cui fa espresso riferimento la disciplina ACE.

\*\*\*

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo

Cordiali saluti.

**ENBIC - Studio e-IUS**